



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-351/15 P

**Commissione europea
contro
Total SA
e
Elf Aquitaine SA**

«Impugnazione – Intese – Mercato dei metacrilati – Ammende – Responsabilità in solido di società controllanti e società controllata per il comportamento illecito di quest’ultima – Pagamento dell’ammenda da parte della controllata – Riduzione dell’importo dell’ammenda della controllata in seguito a una sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Lettere dei servizi contabili della Commissione europea che chiedono alle società controllanti il pagamento della somma rimborsata dalla stessa alla controllata, maggiorata degli interessi di mora – Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Tutela giurisdizionale effettiva»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 gennaio 2017

1. *Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità*
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
2. *Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento*
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
3. *Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale – Ricevibilità*
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
4. *Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettere della Commissione che chiedono alle società controllanti, a seguito della riduzione e del rimborso parziale dell’ammenda inizialmente assolta dalla società controllata, il pagamento di interessi di mora – Inclusione*
(Art. 263 TFUE)

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 19)

2. V. il testo della decisione.

(v. punto 19)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 30, 31)

4. Per accertare se un atto possa formare oggetto di un ricorso per annullamento, occorre tener conto della sostanza stessa di tale atto, essendo a tale proposito in linea di massima irrilevante la forma nella quale il medesimo è stato adottato. Costituiscono atti o decisioni impugnabili per annullamento soltanto i provvedimenti intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Pertanto, il ricorso di annullamento è, in via di principio, esperibile unicamente nei confronti di una misura mediante la quale l'istituzione interessata stabilisce in modo definitivo, al termine di un procedimento amministrativo, la propria posizione. Non possono invece essere definiti impugnabili, in particolare, gli atti intermedi, destinati a preparare la decisione finale, nonché gli atti confermativi o di mera esecuzione, giacché tali atti non producono effetti giuridici vincolanti autonomi rispetto a quelli dell'atto dell'istituzione dell'Unione che viene preparato o confermato o a cui viene data esecuzione.

Lettere con le quali la Commissione chiede a società controllanti di corrispondere interessi di mora su un'ammenda, che è stata inflitta a una loro controllata, ma per il cui pagamento tali società sono solidalmente e congiuntamente responsabili, devono essere ritenute produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di dette società controllanti, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica, se l'importo iniziale dell'ammenda era stato interamente versato dalla controllata e la Commissione non era, quindi, più legittimata a reclamare a tal titolo il pagamento di interessi di mora presso le controllanti. Il Tribunale, di conseguenza, non ha commesso errore di diritto qualificando lettere siffatte come atti impugnabili ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

(v. punti 35-37, 40, 45, 48, 49)